

## Risultati di ricerca per: mormando

**Vito Mormando**

Brevi osservazioni sui profili penalistici del d.l. n. 2/2023 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale)

SOMMARIO 1. Genesi, struttura e *iter* normativo del d.l. n. 2/2023. – 2. Le disposizioni in tema di responsabilità degli enti (artt. 5 e 6 d.l. n. 2/2023). – 2.1. Le modifiche in tema di adozione e attuazione dei modelli,

[Leggi tutto](#)



BREVI OSSERVAZIONI SUI PROFILI  
PENALISTICI DEL D.L. N. 2/2023 (MISURE  
URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE  
STRATEGICO NAZIONALE)



*Vito Mormando\**

BRIEF OBSERVATIONS ON THE CRIMINAL PROFILES OF D.L. N. 2/2023  
(URGENT MEASURES FOR NATIONAL STRATEGIC INTEREST PLANTS)

*In the wake of the well-known sentence of the Constitutional Court n. 85/2013, the decree-law n. 2/2023 (converted by law n. 17/2023) aims at the normative (pre)determination of the “reasonable balance” between the interests of production and supply connected to industrial plants of national strategic interest and the needs of social cohesion, through a “system” intervention, i.e. no longer related to the specific situation of the former Ilva but in fact extended to all the realities characterized by the aforementioned strategic interest. The provisions of criminal law are contained in the articles 5 and 6 (which lay down provisions on the corporate criminal liability pursuant to Legislative Decree n. 231/2001) and in articles 7 and 8 (which introduce provisions relating to the liability of natural persons). The first provisions contain provisions on the adoption and implementation of organizational models; disqualification sanctions and remedial conduct by entities. In terms of liability of natural persons, the penal shield already provided for by art. 2, co. 6 decree-law n. 1/2015.*

KEYWORDS: National Strategic Interest Plants – Urgent Measures – Corporate Criminal Liability – Criminal Shield

SOMMARIO 1. Genesi, struttura e *iter* normativo del d.l. n. 2/2023. – 2. Le disposizioni in tema di responsabilità degli enti (artt. 5 e 6 d.l. n. 2/2023). – 2.1. Le modifiche in tema di adozione e attuazione dei modelli, sanzioni interdittive e condotte riparatorie degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*. – 2.1.1. La rinnovazione dell’efficacia dell’art. 2, co. 6, primo periodo d.l. n. 1/2015 (art. 8 d.l. n. 2/2023). – 2.1.2. Le modifiche alla disciplina delle misure interdittive a carico degli enti. – 2.1.3. La modifica della disciplina in tema di riparazione delle conseguenze del reato *ex art. 17 d.lgs. n. 231/2001*. – 2.2. Le modifiche delle disposizioni in tema di sequestro – 3. Le disposizioni in tema di responsabilità delle persone fisiche (artt. 7 e 8 d.l. n. 2/2023). – 3.1. La reviviscenza del c.d. scudo penale previsto dall’art. 2, co. 6 d.l. n.1/2015. – 3.2. Le specifiche disposizioni in materia di responsabilità penale (art. 6).

## 1. Genesi, struttura e *iter* normativo del d.l. n. 2/2023

Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4

---

\* Professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

dello stesso 5 gennaio 2023 ed entrato in vigore, ai sensi del suo art. 10, il successivo 6 gennaio 2023), reca “*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*”.

Il provvedimento è stato approvato durante la riunione del 28 dicembre 2022 del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidente e del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della Giustizia e dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo quanto riportato nel comunicato-stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il provvedimento è “*finalizzato a salvaguardare determinati contesti industriali che, a causa tra l’altro del caro-energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità*”; nel preambolo del testo normativo, viene evidenziata la “*straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell’ex Ilva*” e inoltre “*la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”.

Risulta, pertanto, evidente che il decreto-legge affronta le “*problematiche relative alla gestione dell’ex Ilva*”, non solo in quanto impianto di interesse strategico nazionale, ma in sé e per sé considerato.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, divisi in due capi.

Il Capo I – rubricato “*Disposizioni relative al settore siderurgico*” – raggruppa gli artt. 1 (“*Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale*”); 2 (“*Amministrazione straordinaria delle imprese partecipate*”); 3 (“*Compensi degli amministratori straordinari delle grande imprese in crisi*”), e 4 (“*Compensi degli amministratori giudiziari*”).

Il successivo Capo II contiene le specifiche “*Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale*”; più esattamente, l’art. 5 introduce “*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 237*”; l’art. 6 reca “*Disposizioni in materia di sequestro*”; l’art. 7 le diverse “*Disposizioni in materia di responsabilità penale*” e infine l’art. 8 prevede una “*Disposizione transitoria*”.

Chiudono il decreto-legge l’art. 9 (che esplicita la clausola di invarianza finanziaria) e il già citato art. 10, che ne disciplina l’entrata in vigore.

Il decreto-legge è stato quindi convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

Oggetto delle presenti osservazioni sono esclusivamente le disposizioni di rilievo penalistico, introdotte – sempre secondo quanto riportato nel menzionato comunicato-stampa del 28 dicembre 2022 – “*per bilanciare ragionevolmente l’interesse all’approvvigionamento di beni e servizi essenziali per il sistema economico nazionale e la tutela della*

*coesione sociale, con speciale riferimento al diritto al lavoro e alla tutela dell'occupazione, e l'interesse alla tutela, in particolare, del diritto alla salute e alla salubrità ambientale”.*

Tralasciando dunque l'intero Capo I del provvedimento, gli artt. 5-8 affrontano due distinti ambiti normativi: gli artt. 5 e 6 dettano disposizioni in tema di responsabilità degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*, mentre gli artt. 7 e 8 introducono previsioni relative alla responsabilità delle persone fisiche.

Tali due distinti ambiti normativi sono qui di seguito esaminati partitamente.

## **2. Le disposizioni in tema di responsabilità degli enti (artt. 5 e 6 d.l. n. 2/2023).**

Ancorché l'art. 5 contenga esplicite modifiche al d.lgs. n. 231/2001, mentre il successivo art. 6 modifichi la normativa in materia di sequestro (penale), le due disposizioni sono correlate tra loro e reciprocamente integrantesi.

### *2.1. - Le modifiche in tema di adozione e attuazione dei modelli, sanzioni interdittive e condotte riparatorie degli enti ex d.lgs. n. 231/2001*

Richiamato il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (che – come è noto – ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità da reato dei soggetti metaindividuali), l'art. 5 d.l. n. 2/2023 introduce significative modifiche a tale *corpus* normativo, nell'ottica del perseguimento del già esplicitato scopo del decreto-legge (*i.e.*, il “ragionevole bilanciamento” tra gli interessi all'approvvigionamento di beni e servizi essenziali e la coesione sociale).

Tale scopo è ribadito nella relazione al disegno di legge S-455 (composto da un unico articolo, recante la conversione in legge del d.l. n. 2/2023).

Si esplicita che, accanto all'attuale contesto energetico e internazionale, “*altro fattore suscettibile di incidere sull'effettivo conseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle produzioni industriali dichiarate di rilevante interesse nazionale è dato dalla possibile presenza di procedimenti e vincoli giudiziari che li riguardano*”.

Nondimeno, si rimarca che “*occorre adottare ogni misura necessaria affinché lo svolgimento dell'attività negli stabilimenti o loro parti o beni strumentali afferenti non rechi pregiudizio ad altri beni giuridici di primaria importanza ed essenzialità, quali in particolare il diritto alla salute e alla salubrità ambientale. Si rende, pertanto, necessario provvedere a bilanciare ragionevolmente i predetti interessi, in modo da*

*approntare una disciplina che, da un lato, minimizzi i rischi di pregiudizio all'interesse pubblico all'approvvigionamento di beni e servizi ritenuti essenziali per il sistema economico nazionale e alla tutela della coesione sociale, e, dall'altro lato, minimizzi i rischi di pregiudizio a beni giuridici fondamentali quali la salute e l'ambiente".*

Si tratta delle cadenze argomentative mutate dalla nota sentenza n. 85 del 2013 della Corte Costituzionale; purtroppo, nella relazione si riconosce che l'ordinamento "allo stato non conosce istituti finalizzati a garantire quel bilanciamento, tanto che in alcune situazioni di emergenza si è dovuto fare ricorso a provvedimenti emergenziali di natura straordinaria, che, proprio per questa ragione, hanno prodotto frizioni tra i soggetti preposti alla tutela dei diversi interessi, e in ogni caso, risultati provvisori e insoddisfacenti. In questa prospettiva, si è ritenuto necessario predisporre un intervento di «sistema»".

In sintesi, l'impianto complessivo del d.l. n. 2/2023 è proteso alla (pre)determinazione normativa del "ragionevole bilanciamento" tra gli interessi della produzione e dell'approvvigionamento connessi ad impianti industriali di interesse strategico nazionale e le esigenze di coesione sociale, attraverso un intervento "di sistema", *i.e.* non più correlato alla specifica situazione dell'ex-Ilva ma appunto esteso a tutte le realtà connotate da citato interesse strategico.

Tanto ricostruito, seppure l'ineludibile correlazione tra responsabilità dei soggetti metaindividuali e responsabilità delle persone fisiche non fosse ignota al precedente legislatore che ha già affrontato la materia del citato "ragionevole bilanciamento" con precipuo riferimento alla situazione dell'impianto ex-Ilva (il riferimento è all'art. 2, co. 6 d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, sul quale *infra*, § 2.1.1), nondimeno l'attuale intervento incide – in via generale – sulla struttura del d.lgs. n. 231/2001, recando significative ma opinabili innovazioni.

#### 2.1.1. *La rinnovazione dell'efficacia dell'art. 2, co. 6, primo periodo d.l. n. 1/2015 (art. 8 d.l. n. 2/2023)*

Senza anticipare alcun tema ma per omogeneità di trattazione, innanzitutto si deve evidenziare che, ad onta della citata ispirazione "di sistema", l'art. 8 d.l. n. 2/2023 nel disporre – con disposizione transitoria – che fino "alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del

*limite temporale ivi indicato*”, determina la reviviscenza del primo periodo di tale art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, a mente del quale “*l’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, equivale all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A.*”.

Con rilevante interesse per le problematiche connesse all’ex-Ilva, dunque, fino al 23 agosto 2023 (termine fissato per la cessazione dell’efficacia del Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. del 14 marzo 2014), l’osservanza delle disposizioni ivi contenute “*equivale*” all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001 ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’A.I.A.

Rammentato che l’estensione dell’efficacia dell’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale ex D.P.C.M. del 14 marzo 2014 anche alle “*altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica*” è stata espunta dal testo del d.l. n. 1/2015 in occasione di una delle sue travagliate novelle (più precisamente, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), a tutt’oggi e con esclusivo riguardo alla situazione dell’ex-Ilva tanto la prodromica fase dell’adozione, quanto la successiva fase dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001 viene supplita (“*equivale*”) dall’osservanza delle previsioni del Piano Ambientale.

La disposizione si presta a due distinte considerazioni.

In primo luogo, la formula linguistica dell’equivalenza già utilizzata nel 2015 e oggi ripresa induce a ritenere che l’osservanza del disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001 (esiziale per lo scrutinio della c.d. colpa d’organizzazione dell’ente, ritenuta *in re ipsa* da parte della giurisprudenza quasi maggioritaria in ipotesi di mancata adozione del modello) sia oblietabile a fronte dell’ossequio alle previsioni contenute nel Piano Ambientale.

In altri termini, l’essenziale attività di (auto)valutazione e implementazione delle procedure organizzative, di gestione e controllo strumentali alla prevenzione e al contenimento del rischio di reati in materia ambientale di cui all’art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001 viene integralmente supplita nell’ex-Ilva dall’osservanza della normativa di rango secondario, sicché l’ex-Ilva è pienamente legittimata a *non dotarsi* di tale porzione del modello, da ritenersi di primaria importanza (assieme a quella concernente la previsione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro ex art. 25-*septies*

d.lgs. n. 231/2001) considerata non solo l'attività di tale impianto, ma soprattutto le sue complessive vicende, giudiziarie ed extra-giudiziarie.

Si deve osservare che la disposizione non esime l'ex-Ilva dal dotarsi *tout court* del modello di organizzazione, quanto piuttosto di non affrontare la porzione relativa alla prevenzione dei reati ambientali.

In secondo luogo, si deve osservare che il neo-efficace art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015 – come detto, in alcun modo modificato dall'art. 8 d.l. n. 2/2023 con riferimento al tema in esame – oblitera completamente qualsivoglia riferimento all'essenziale requisito dell'idoneità del modello ai fini dell'attribuzione ad esso dell'efficace esimente.

Si ricorda che l'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 impone l'adozione e l'efficace attuazione di *idonei* modelli di organizzazione, così rimarcando la necessaria correlazione tra la fase del *risk assessment* con quella del *risk management*.

L'idoneità del modello esprime la sua concreta capacità di costituire un argine, parametrato alla specifica fisionomia dell'ente, rispetto al rischio-reato, per effetto delle procedure organizzative e di controllo prima adottate e poi attuate.

È fin troppo evidente che sia ben ipotizzabile l'adozione e l'efficace attuazione di un modello, però *inidoneo* rispetto alla prevenzione del rischio-reato; l'idoneità, frutto di una valutazione prognostica *ex ante*, misura pertanto la reale efficacia esimente del modello.

Ebbene, l'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015 non affronta questo profilo, limitandosi a ritenere equivalente all'adozione e all'attuazione del modello l'osservanza delle disposizioni del Piano Ambientale.

Si potrebbe sostenere che il legislatore abbia ritenuto (prima nel 2015 e ora nel 2023) che *implicitamente* le disposizioni del Piano Ambientale siano altresì idonee a prevenire il rischio-reati ambientali, oltre che soddisfattive degli oneri di adozione e attuazione.

Si tratta di una conclusione necessitata logicamente dall'esonero alla dotazione di tale porzione del modello: se l'ex-Ilva non è tenuta all'implementazione del modello con riguardo alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A., ne consegue che non v'è alcuna possibilità di valutare l'idoneità della parte di un modello non adottata in ossequio all'espressa previsione normativa.

Tale conclusione, d'altronde, risulta coerente con il più ampio principio ispiratore non solo del d.l. n. 1/2015, ma anche del d.l. n. 2/2023, così come esplicitamente evocato dal legislatore: la preventiva e – sia consentito – astratta valutazione in sede normativa (più precisamente, ad opera della normativa secondaria come legittimata da quella primaria) del bilanciamento tra i confliggenti e primari interessi coinvolti

dalla prosecuzione dell'attività in impianti di rilevante interesse strategico nazionale.

Se, dunque, è la penna del legislatore e non già la mano del *management* che opera la valutazione e la gestione del rischio (nel caso di specie, relativo ai reati ambientali), l'idoneità di tale valutazione è, per la natura dell'atto che la contiene, sottratta al vaglio di idoneità.

In altri termini, se al di fuori di questo ambito di disciplina l'idoneità dello *specifico modello* dello *specifico ente* viene vagliata – com'è naturale – dal giudice penale, diversamente in questo ambito essa è predeterminata dal legislatore, con la conseguente sottrazione al giudice anche di tale sindacato, unitamente a quello dell'adozione e dell'attuazione del modello.

### 2.1.2. *Le modifiche alla disciplina delle misure interdittive a carico degli enti*

In una logica non particolare, ma di intero ordinamento s'inquadrano le previsioni dell'art. 5 d.l. n. 2/2023, che novellano la disciplina delle misure interdittive a carico degli enti *ex d.lgs. n. 231/2001*, sia applicate in via cautelare, sia in via definitiva.

Questo è appunto l'ambito di applicazione dell'art. 5, co. 1, lett. a) d.l. n. 2/2023, che novella l'art. 15 d.lgs. n. 231/2001 inserendo la lett. b-*bis*) nel primo comma di tale disposizione.

Allo scopo di rendere più facilmente fruibili queste osservazioni, è opportuno parafrasare siffatta novella (come le successive), perché condotta con la tecnica dell'interpolazione del testo normativo previgente.

Al netto della considerazione linguistica legata all'utilizzo della lett. b-*bis*), anziché più semplicemente della lett. c), la disposizione in esame modifica l'art. 15 d.lgs. n. 231/2001, che detta la disciplina del commissariamento giudiziario dell'ente in sostituzione dell'applicazione in via definitiva della misura interdittiva comportante l'interruzione dell'attività.

L'art. 15 d.lgs. n. 231/2001 prevede che il giudice – anziché applicare siffatta tipologia di misura interdittiva – possa disporre il commissariamento dell'ente con la conseguente autorizzazione alla prosecuzione dell'attività qualora l'interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività se si tratti di enti che svolgono un servizio pubblico o di pubblica necessità (co. 1, lett. a), oppure rilevanti ripercussioni occupazionali, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato l'ente (co. 1, lett. b).

La novella portata dal d.l. n. 2/2023 prevede che, senza margini di discrezionalità



da parte del giudice, non si possa procedere all'applicazione della sanzione interdittiva ma si debba disporre il commissariamento con la prosecuzione dell'attività in ogni caso se l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale; nell'ipotesi in cui l'ente sia stato ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, il commissario straordinario cumula l'incarico di commissario giudiziario ex art. 15 d.lgs. n. 231/2001.

In altri termini, mentre nel regime che si potrebbe definire degli “enti ordinari” la sostituzione della sanzione interdittiva (*i.e.*, dell'interruzione dell'attività) con il commissariamento (*i.e.*, la prosecuzione dell'attività) è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all'impatto della misura interdittiva sul pregiudizio alla collettività e sulle ripercussioni occupazionali, nell'innovativo regime degli “enti di interesse strategico nazionale” le sanzioni interdittive non possono mai applicarsi in via definitiva.

Parallelamente, con riguardo all'applicazione cautelare delle misure interdittive, l'art. 5, co. 1, lett. c) d.l. n. 2/2023 novella l'art. 45, co. 3 d.lgs. n. 231/2001, prevedendo l'inapplicabilità della misura interdittiva e la sua sostituzione con il commissariamento “*quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale*”.

Tale ultima disposizione appare di controversa intelligibilità, atteso che, con la novella dell'art. 15 d.lgs. n. 231/2001, il legislatore del 2023 sembra aver sancito l'inconciliabilità tra interruzione dell'attività e rilevante interesse strategico nazionale.

È dunque innegabile che il legislatore imponga una sorta di “ipoteca concettuale” sull'evocata necessità di garantire il ragionevole bilanciamento tra contrapposti interessi, ritenendo che – nell'ambito degli enti di interesse strategico nazionale – fuoriesca dal perimetro del bilanciamento l'interruzione dell'attività.

Pertanto, con riguardo a tali enti il bilanciamento dovrà (necessariamente) essere condotto *proseguendo* l'attività, nell'ambito dei criteri, delle indicazioni e delle previsioni dettate in sede di declaratoria dell'interesse strategico nazionale e di successiva attuazione; si potrebbe sostenere, ragionando *a contrario*, che secondo il legislatore l'interruzione dell'attività di tali enti sia sintomatica di un irrimediabile sbilanciamento a favore di un solo polo di interessi, quello coagulato nelle esigenze di coesione sociale, vale a dire la tutela della salute e della salubrità ambientale.

Insopprimibili ragioni di continenza espositiva, impediscono in questa sede una valutazione approfondita di tale ispirazione politico-criminale di fondo dell'intervento normativo del 2023; in ogni caso, non si deve trascurare che la più volta evocata

sentenza n. 87/2013 della Corte Costituzionale, seppure ha indicato nel “ragionevole bilanciamento” il criterio idoneo ad assicurare l’ortodossia costituzionale dei complessi interventi in materia, nondimeno ha precisato che tale criterio s’iscriveva in un provvedimento *ad hoc* (cioè, relativo specificamente alla sola ex-Ilva) e connotato da una predeterminata efficacia temporale.

Sia consentito evidenziare che il quadro normativo ora delineato è ben differente (appunto, “*di sistema*”), sicché il travaso della logica della sentenza n. 87/2013 della Corte Costituzionale quantomeno non può essere scandito in termini di automatica mimesi.

### *2.1.3. La modifica della disciplina in tema di riparazione delle conseguenze del reato ex art. 17 d.lgs. n. 231/2001*

Le modifiche in tema di sanzioni interdittive a carico degli enti vengono completate dalle innovazioni introdotte dall’art. 5, co. 1, lett. b) d.l. n. 2/2023 nell’art. 17 d.lgs. n. 231/2001, con l’inserimento, dopo il comma 1, di un comma 1-*bis* nella seconda disposizione.

L’art. 17 d.lgs. n. 231/2001, nella sua formulazione originaria composta da un unico comma, prevedeva che – ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie – non si dava luogo all’applicazione delle sanzioni interdittive al ricorrere congiunto delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (vale a dire, l’integrale risarcimento del danno o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; l’eliminazione delle carenze organizzative, e infine la messa a disposizione del profitto).

Il neointrodotta comma 1-*bis* prevede che, in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale se l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La disposizione rimarca che il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l’adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute,

dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

La disposizione in esame appalesa notevolissime difficoltà interpretative, innanzitutto apparendo in frontale e palese contrasto con l'art. 15, co. 1, lett. b-*bis*) d.lgs. n. 231/2001, alla luce dell'appena citata novella del 2023.

Nella logica originaria del d.lgs. n.231/2001 (vale a dire, prima delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 2/2023), l'ente poteva evitare di incorrere nelle (temute) sanzioni interdittive ponendo in essere le virtuose condotte riparative previste dal citato art. 17 d.lgs. n. 231/2001, nella triplice direzione risarcitoria/restitutoria; dell'eliminazione della carenze organizzative tramite l'adozione e l'efficace attuazione di idonei modelli organizzativi e infine della spontanea restituzione del profitto.

Al di fuori dell'autonoma iniziativa dell'ente, il già citato art. 15 d.lgs. n. 231/2001 rimetteva alla discrezionalità del giudice la disapplicazione delle sanzioni interdittive e la loro sostituzione con il commissariamento al ricorrere delle condizioni colà previste.

Ebbene, il d.l. n. 2/2023 crea un vero e proprio doppio binario normativo per gli enti di interesse strategico nazionale, inibendo l'applicabilità nei loro confronti delle sanzioni interdittive, sempre sostituite dal commissariamento ai sensi della lett. b-*bis*) del primo comma dell'art. 15.

Tale disposizione, pertanto, sottrae significativi margini di autonoma applicabilità al neointrodotta comma 1-*bis* dell'art. 17 d.lgs. n. 231/2001, innanzitutto nel senso che – come appena ricordato – nei confronti degli enti di interesse strategico nazionale non possono comunque applicarsi le misure interdittive.

Di conseguenza, l'attuazione delle condotte riparatorie non appare finalizzata – come negli enti “ordinari” – ad evitare la discrezionalità del giudice nella concessione o meno della sostituzione con il commissariamento e quindi nella prosecuzione dell'attività, quanto piuttosto ad evitare finanche tale sostituzione.

Se, difatti, a mente dell'art. 15 novellato il giudice deve necessariamente disporre la prosecuzione dell'attività degli enti di interesse strategico nazionale disponendone il commissariamento, l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive prevista dal successivo art. 17 non può che essere intesa nel senso dell'inapplicabilità (anche) del commissariamento, a fronte dell'attivazione delle virtuose condotte riparatorie.

Senonché, il comma 1-*bis* elimina qualsivoglia riferimento al risarcimento del danno, così come alla messa a disposizione del profitto, e sposta il suo baricentro sulla sussistenza del duplice requisito del pregiudizio all'attività e dell'eliminazione delle carenze organizzative.

Il primo requisito si pone in radicale contrasto con l'art. 15 d.lgs. n. 231/2001, che pone la regola dell'indefettibilità della prosecuzione dell'attività.

Non si comprende, pertanto, in che misura la sanzione interdittiva nei confronti dell'ente di interesse strategico nazionale possa pregiudicarne l'attività (inteso questo pregiudizio come interruzione di tale attività), atteso che non si può disporre mai in danno di tali enti l'interruzione dell'attività, ma la sola prosecuzione commissariale.

Alla prima lettura della disposizione rassegnata con le presenti osservazioni, la disposizione risulta superflua, se non disnomica.

Il secondo requisito, invece, è meramente apparente, alla luce del secondo periodo del comma 1-*bis*, il quale correla l'idoneità del modello non già all'ossequio delle prescrizioni comportanti il "ragionevole bilanciamento" degli interessi contrapposti contenute nel provvedimento di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, ma alla semplice e nuda verifica della sussistenza di tale bilanciamento quale criterio informatore del provvedimento di riconoscimento.

La disposizione, nella sua innegabile complessità, merita un'attenta ponderazione, anche alla luce di potenziali profili di incostituzionalità, nonché per la sua (dirimpante) incidenza sulla situazione dell'ex-Ilva.

Si rammenta, difatti, che l'art. 8 d.l. n. 2/2023 ha attribuito nuova efficacia all'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015; per quanto qui interessa, equiparando all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli organizzativi l'osservanza delle prescrizioni del Piano Ambientale nei confronti dell'ex-Ilva.

Si è già affrontata la questione della mancata menzione, nell'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, del requisito dell'idoneità del modello, che ora viene evocato in sede di modifiche dell'art. 17 d.lgs. n. 231/2001.

Ebbene, in termini generali il comma 1-*bis* dell'art. 17 d.lgs. n. 231/2001 pone – in una logica totalmente eccentrica rispetto all'intera architettura normativa della responsabilità degli enti – una presunzione assoluta (*iuris et de iure*) di idoneità di modelli.

La disposizione non si presta a letture diverse, attesa la perentorietà della formula linguistica (il modello organizzativo si considera "*sempre idoneo*").

Si tratta di una previsione del tutto innovativa, che pure recepisce suggestioni non ignote, ma invero contrastate in dottrina.

La presunzione assoluta di idoneità del modello, infatti, inibisce ogni controllo *ex post factum* ad opera del giudice sulla concreta capacità delle procedure di organizzazione e controllo di prevenire i reati della specie di quello verificatosi, sostituendo alla logica della *dinamica e proattiva gestione del rischio in sede di autonormazione*

dell'ente quella della *predeterminazione normativa e statica del risk management*.

Peraltro, la natura assoluta della presunzione viene espressamente riconosciuta nel dossier n. 41 che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge.

Siffatto carattere solleva dubbi di compatibilità con l'art. 102 Cost.

A ciò si aggiunga che, diversamente (e, volendo, in misura ancora più problematica) da quanto previsto dall'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, qui la presunzione di idoneità non deriva da un raffronto e dalla successiva constatazione della conformità tra le regole di gestione del rischio implementate dall'ente con quelle dettate a livello normativo, quanto dalla mera constatazione che, al solo livello normativo, si sia proceduto ad una ponderazione del rischio, per effetto dell'avvenuto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

La disposizione, difatti, pone in termini di mera eventualità (“*anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi*”) l'implementazione da parte del provvedimento di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale di specifici protocolli di comportamento.

Si tratta – com'è fin troppo evidente – di profili tra loro non omogenei e profondamente inconciliabili.

Se è fondatamente revocabile in dubbio che, a livello normativo (tanto di *hard law*, quanto di *soft law*), sia possibile predeterminare staticamente ed *ex ante* un *set* di protocolli di comportamento così obliterando la natura *tailor made* del modello di organizzazione, assolutamente eccentrico rispetto al piano della valutazione e della gestione del rischio appare il bilanciamento tra contrapposte esigenze operato con l'atto impositivo dell'interesse strategico nazionale, che non incide in alcun modo sulle regole comportamentali e organizzative dell'ente; a riprova, lo stesso comma 1-*bis* contempla tali regole come eventuali e non necessarie.

Sicché la disposizione in esame fa discendere da una qualificazione giuridica dell'attività dell'ente conseguenze assolutamente eterodosse rispetto alla normativa che disciplina tale qualificazione: si pensi soltanto all'eventualità che, nel preambolo del provvedimento impositivo, si menzioni l'avvenuto “ragionevole bilanciamento”; da tanto si dovrebbe inferire che tutte le porzioni del modello siano idonee alla prevenzione di qualsivoglia rischio-reato evocato dall'attività dell'ente.

Non senza trascurare l'assoluta genericità del riferimento ai “*provvedimenti diretti a realizzare [...] il necessario bilanciamento*”, stigmatizzata anche dal citato dossier n. 41,

ove si sottolinea “*l’opportunità di precisare a quali provvedimenti la disposizione si riferisce*”, con ciò evocandosi un potenziale contrasto con il principio della riserva di legge.

Con precipuo riferimento alla situazione dell’ex-Ilva, la disposizione in esame “sana” il mancato riferimento, in seno all’art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, al requisito dell’idoneità dei modelli, dettando – in favore di tale realtà aziendale – una disciplina (ancorché non esplicitamente) derogatoria delle disposizioni in tema di colpa di organizzazione dettate dal d.lgs. n. 231/2001.

In materia ambientale, difatti, l’ente è sollevato, come già evidenziato, dall’onere di dotarsi di tale porzione del modello; con riguardo a tutti gli altri possibili reati-presupposto (*in primis* e in misura assolutamente rilevante, quelli collegati alla sicurezza sul lavoro, pure espunti – come ricordato – dall’alveo applicativo dell’art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015), l’avvenuta constatazione della ponderazione degli interessi contrapposti a livello normativo determina la presunzione assoluta di idoneità del modello, residuando per l’ente la necessità di dotarsi e di attuare il modello.

## 2.2. - *Le modifiche delle disposizioni in tema di sequestro*

Il legislatore del 2023, sempre per perseguire l’obiettivo di assicurare la prosecuzione dell’attività dell’ente di interesse strategico nazionale, introduce significative modifiche alla disciplina del sequestro preventivo a carico dell’ente.

L’art. 5, co. 1, lett. d) d.l. n. 2/2023 innanzitutto novella l’art. 53 d.lgs. n. 231/2001, che detta la disciplina del sequestro preventivo in danno dell’ente, tramite l’introduzione del comma 1-*ter*, il quale dispone che, quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applicano le previsioni dei commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* dell’art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.

L’art. 6 d.l. n. 2/2023 – rubricato espressamente “*Disposizioni in materia di sequestro*” – introduce appunto i citati commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* nell’art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.

La logica di fondo di tali modifiche è esplicitata nel più volte citato comunicato-stampa del 28 dicembre 2022: il giudice “*deve di regola consentire l’utilizzo dei beni sequestrati, dettando le prescrizioni necessarie al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva e di salvaguardia dell’occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente*”.

Si rammenta che l’art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. detta (anche) le precipue regole di esecuzione del sequestro che abbia ad oggetto un’azienda.

Il neointrodotta comma 1-*bis*.1 prevede che, qualora il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività, nominando all'uopo un commissario (ovvero, se si tratta di ente sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, il commissario straordinario cumula l'incarico di commissario).

Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità.

La disposizione, così richiamando quanto previsto dalla novella dell'art. 17 d.lgs. n. 231/2001, prevede che il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Viene, dunque, ribadita non solo la centralità del provvedimento di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, ma soprattutto l'estrema rilevanza attribuita alla valutazione statica ed *ex ante* da esso operata in tema di "ragionevole bilanciamento": la constatazione dell'avvenuta ponderazione degli interessi contrapposti inibisce finanche il sequestro *sub specie* dell'interruzione dell'attività, poiché la disposizione non pare suscettibile di deroga.

Ne consegue che assolutamente residuale – se non proprio marginale – risulta l'inibizione dell'attività, possibile se e solo se dalla sua prosecuzione possa derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione e (si badi bene!) non vi sia stata alcuna ponderazione normativa degli interessi contrapposti.

In quest'ultima evenienza, difatti, il giudice dovrà necessariamente disporre la prosecuzione dell'attività, potendosi finanche dubitare del potere di imposizione di prescrizioni, che dovrebbero risultare "assorbite" dal provvedimento di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.

Il comma 1-*bis*.1 si chiude prevedendo che, in ogni caso, il provvedimento in

tema di sequestro, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La trasmissione è funzionale a quanto previsto dal successivo comma 1-*bis*.2, a mente del quale il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p.p., anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il Tribunale di Roma.

La disposizione appare evidentemente tesa a consentire la censura del provvedimento giudiziale che, *lato sensu*, disapplichi la ponderazione a livello normativo degli interessi contrapposti e, pertanto, inibisca la prosecuzione dell'attività, attribuendo *ex lege* l'interesse ad impugnare anche agli organi del potere esecutivo che, si presume, si siano fatti promotori e/o redattori del (non meglio identificato, come detto) provvedimento di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale.

A riprova, la relazione al disegno di legge di conversione evidenzia che siffatta disposizione valorizza “*la posizione dei vari soggetti coinvolti e il diverso profilo in gioco, che non è, come usualmente accade, il solo tema del mantenimento del sequestro (di interesse del solo indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione), ma anche la continuità dell'attività, che è interesse dello Stato (tramite i soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento, ma anche alla tutela dell'ambiente: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*”.

Se l'attribuzione di siffatto interesse ad impugnare desta qualche perplessità, ancor più dubbia è l'evidente deroga alla competenza per territorio, con l'individuazione – quale unico giudice competente – del Tribunale di Roma in composizione collegiale.

La deroga pare essere giustificata, nella relazione appena citata, dallo scopo “*di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale nonché maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso. Ciò nel rispetto dei principi, costantemente affermati dalla Corte*



*costituzionale, secondo cui è rimessa al legislatore, nella sua discrezionalità – limitata dal rispetto del generale principio di ragionevolezza – l'individuazione del giudice competente alla decisione delle controversie, con l'unica condizione che esso venga precostituito con norma di rango legislativo (si veda, ex multis, sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013)".*

### **3. Le disposizioni in tema di responsabilità delle persone fisiche (artt. 7 e 8 d.l. n. 2/2023).**

Il d.l. n. 2/2023 incide anche sui profili di responsabilità penale delle persone fisiche, sempre nell'ottica dell'esenzione dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla prosecuzione dell'attività.

Simmetricamente rispetto a quanto previsto per gli enti, il legislatore del 2023 detta una disposizione riferita specificatamente all'ex-Ilva (il già citato art. 8) e una disposizione di carattere generale (l'art. 7).

#### **3.1. - La reviviscenza del c.d. scudo penale previsto dall'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015**

Si è già detto che l'art. 8 d.l. n. 2/2023 ha attribuito nuova efficacia al previgente art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, che prevedeva l'esenzione della responsabilità penale in favore del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati nell'ambito dell'ex-Ilva, con riguardo alle condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale, e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.

Tale disposizione aveva efficacia fino al 6 settembre 2019, ma l'art. 8 d.l. n. 2/2023 ha disposto l'esclusione di tale limite temporale, ancorando la sua efficacia a quella del Piano Ambientale (come già precisato, con scadenza al 23 agosto 2023).

Pertanto, risulta nuovamente vigente la norma *ad hoc* dettata per i soggetti a vario titolo coinvolti nella situazione dell'ex-Ilva, al netto di ogni considerazione circa la sua natura giuridica, largamente discussa in dottrina e in giurisprudenza.

Tralasciando qualsivoglia valutazione in ordine alla sua opportunità politico-criminale, rimane fermo che la disposizione è improntata ad un'applicabilità ristretta dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista dell'efficacia temporale (confinata

nell'arco temporale dal 6 gennaio 2023 al 23 agosto 2023).

Sotto il profilo strutturale, rappresenta la trasposizione sul piano dell'esenzione dalle conseguenze penali della predeterminazione normativa del contenuto delle regole cautelari specifiche e strumentali all'attuazione del Piano Ambientale, dovendo ritenere che le disposizioni colà contenute abbiano effettuato *ex ante* il necessario bilanciamento dei contrapposti interessi e abbiano dettato prescrizioni cautelari in grado di cristallizzare il profilo del rimprovero colposo, anche *sub specie* della causalità della colpa, al punto tale da ritenere *ex se* scriminato il comportamento a loro conforme.

### 3.2. - *Le specifiche disposizioni in materia di responsabilità penale (art. 6)*

Ben più complessa è la ricostruzione dell'art. 6 d.l. n. 2/2023, a mente del quale chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Il citato dossier n. 41 evidenzia che l'art. 6 si pone sulla "falsariga" del successivo art. 7 (e quindi dell'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015), "*sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva*".

Nondimeno, evidenzia le differenze già significative *ictu oculi* e riguardanti la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari di tale "scudo" (esteso a "*chiunque*" dall'art. 6), ma soprattutto l'indeterminatezza dei reati per così dire "scudabili", non limitati ai soli reati in materia ambientale come previsto dall'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015.

Secondo la più volte citata relazione al disegno di legge S-455, la previsione in esame "*costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità – tra l'altro – di condotte omissive penalmente punibili in capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto,*

*naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso".*

Tali notazioni, pur se confinate nell'ambito della relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del d.l. n. 2/2023, suscitano notevoli perplessità sia dalla prospettiva politico-criminale, sia da quella dogmatica.

Innanzitutto, paiono sovrapporre (erroneamente) le due distinte ipotesi ricostruttive della natura giuridica dell'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015: quale causa di esclusione della tipicità colposa (con il riferimento alla natura di idonee regole cautelari delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo della prosecuzione dell'attività) e quale causa di giustificazione (con il riferimento all'art. 51 c.p.).

Peraltro, l'evocazione di tale ultima disposizione pare riproposizione dell'argomento – prospettato dalla giurisprudenza di merito – della sostanziale inutilità della disposizione, quale mero doppione della causa di giustificazione di parte generale.

In secondo luogo, l'estensione dell'operatività della disposizione anche alle condotte omissive sembra riposare su una sua interpretazione estensiva, da praticare sempre con notevole cautela con riguardo alle disposizioni eccezionali, pena la loro inammissibile estensione analogica vietata dall'art. 14 disp. prel. c.c.

Dal punto di vista letterale, difatti, l'art. 6 d.l. n. 2/2023 opera un riferimento a condotte commissive, correlate all'esecuzione del provvedimento di prosecuzione dell'attività degli impianti di interesse strategico nazionale; per converso, la relazione pare evocare l'applicabilità della disposizione anche alle ipotesi di condotte omissive, che paiono francamente inconciliabili con la detta esecuzione del provvedimento.

A meno di non ipotizzare, ad esempio, la contestazione di omicidio o lesioni colpose derivanti dall'inosservanza della normativa antiinfortunistica, in una certa qual misura imposta dall'ossequio al citato provvedimento; cionondimeno, risulta difficilmente immaginabile che la prosecuzione dell'attività si sostanzi in un'inosservanza normativa.

In via più generale, peraltro, la disposizione non trova il suo preponderante fondamento nella semplice evocazione del principio di non contraddizione (per cui, se un provvedimento amministrativo autorizza, non è possibile incorrere in conseguenze pregiudizievoli per la sua osservanza), sia perché il tema rifluisce verso quello dei limiti all'invocabilità dell'ignoranza della legge penale, sia perché sarebbe necessario sindacare – con ripercussioni ben differenti – se il provvedimento semplicemente consenta (esercizio del diritto) ovvero se imponga (adempimento del dovere) la prosecuzione dell'attività.

In realtà, in una logica già cristallizzata dall'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015, la

disposizione risulta tesa a sottrarre al giudice qualsivoglia sindacato sulla sua concreta operatività, che dovrebbe essere dominata da un sostanziale automatismo a fronte della constatazione della riconduzione della condotta nell'alveo delle disposizioni del provvedimento amministrativo.

Ad ogni buon conto, la formulazione linguistica della disposizione è foriera di una congerie di difficoltà interpretative.

Infelice, innanzitutto, è l'estensione soggettiva tramite il riferimento a “*chiunque*”, in netto contrasto con l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari della previsione dell'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015.

A parte l'ovvia constatazione che la soggettività non può che essere ristretta ai soli soggetti investiti dell'attuazione del provvedimento amministrativo, la correlazione tra tale soggettività e la condotta induce a ritenere che l'art. 7 d.l. n. 2/2023 possa essere invocato invero da “*chiunque*” sia in qualche modo investito dell'attuazione del provvedimento, sia *de iure* ma anche *de facto* e indipendentemente dalla sua qualifica formale e dalla sua collocazione funzionale nell'organigramma aziendale.

Un vero e proprio antibiotico ad ampio spettro, in grado di preservare ogni soggetto (dal vertice aziendale all'esecutore di mansioni esclusivamente materiali) chiamato ad assicurare – in nome della necessità di garantire le esigenze della produzione e dell'approvvigionamento in attività produttive di interesse strategico nazionale – la prosecuzione dell'attività.

In secondo luogo, la descrizione della condotta per così dire “scriminata” evoca una situazione di pregressa patologia, invero non specificata, dell'impianto; la disposizione si appunta, difatti, sulla “prosecuzione dell'attività”, con ciò dovendosi ritenere che tale attività sia stata sospesa, per essere poi riattivata per impulso amministrativo, ovvero doveva essere sospesa.

Per quanto suggestiva, la lettura emersa durante la riunione della Consulta Giuridica (l'art. 7 deve essere letto in continuità con l'art. 6, e quindi sarebbe applicabile nella ristretta ipotesi di prosecuzione dell'attività disposta dal giudice all'atto del sequestro preventivo *ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.*) non trova un diretto addentellato normativo, già solo considerato che siffatta ipotesi sarebbe stata inserita in seno all'art. 104-*bis* c.p.p. ovvero dell'art. 6 d.l. n. 2/2023, e non già in un'autonoma disposizione.

Lo spettro applicativo della disposizione si amplia ancora di più in forza della davvero infelice formulazione linguistica della condotta, che non si appunta sull'esecuzione del provvedimento amministrativo, ma sulla prodromica attività finalizzata a dare esecuzione al provvedimento (“*chiunque agisca al fine di dare esecuzione*”).

La proiezione teleologica della condotta legittima, dunque, a ritenere scriminate le condotte per così dire preparatorie e appunto prodromiche rispetto alla concreta attuazione del provvedimento, con ovvia e intuibile difficoltà probatoria.

Peraltro, nella disposizione non si opera alcuna qualificazione del provvedimento come attestante la positivizzazione delle migliori regole cautelari (come previsto dall'art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015), né almeno dell'avvenuta ponderazione, da parte sua, degli interessi contrapposti (come previsto negli artt. 5 e 7 d.l. n. 2/2023).

Unico e anodino riferimento è al rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento a tutela dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici (*sic!*), senza neppure una correlazione – finanche di stile – all'ambito di potenziale frizione tra la prosecuzione dell'attività e i contrapposti interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento penale.

La disposizione appare, in conclusione, connotata da un'evidente genericità e indeterminatezza, e, quantunque sia una norma di favore, pare esorbitare dai limiti di ragionevolezza già posti in dubbio con riguardo al ben più stringente art. 2, co. 6 d.l. n. 1/2015; con ciò, ben potendosi dubitare della sua legittimità costituzionale, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale in materia.